

Delibera n.152 del 10.4.2003 pubblicata dal 14.04.2003 al 29.04.2003

OGGETTO: Sentenza n.54/2003, resa dalla Sez. Distaccata di Molfetta del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.8182/97 R.G.A.C. tra Carlucci Onofrio c/ Comune di Molfetta nonché la Telecom Italia SpA per risarcimento danni da infiltrazione acqua piovana ad immobile in proprietà sito alla Via S. Vincenzo nn.56-58.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di G.C. n. 800 del 19.05.1997, esecutiva ai sensi di legge, la G.C. affidava il patrocinio all'Avv. Corrado Petruzzella per la rappresentanza nel giudizio civile rubricato al n.8182/97 R.G.A.C., instaurato dinanzi all'ex Pretore di Trani Sez. Distaccata di Molfetta da Carlucci Onofrio c/ il Comune di Molfetta nonché la Telecom Italia (chiamata in causa dal Comune), inteso ad ottenere il pagamento della somma di £.40.000.000, oltre a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni occorsi all'immobile di sua proprietà - sito alla Via S. Vincenzo nn.56-58, ad angolo con le vie S. Paolo e S. Giovanni, composto da un piano terra ed un interrato, da lui adibito a deposito di vino – invaso da acque piovane a seguito di scavi effettuati dalla EDIL MER s.r.l. per conto della Telecom Italia S.p.A per la posa in opera di cavi lungo la Via S. Vincenzo, angolo Via S. Paolo, che aveva richiesto la rimozione di alcune basole in pietra, poi ricollocate e sigillate in loco con del cemento;
- La Sez. Distaccata di Molfetta del Tribunale di Trani, con sentenza n.54/2003, depositata in data 21.02.2003, clausolata come per legge, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra i procuratori delle parti, sulla domanda proposta dal Carlucci nei confronti del Comune di Molfetta, nonché sulla chiamata in garanzia della Telecom Italia S.p.A. proposta dal convenuto con atto di citazione per chiamata in causa del 05.06.1997 e su quella ulteriore di garanzia proposta dal terzo chiamato in causa nei confronti della EDIL MER s.r.l., ora La Gioia Costruzioni s.r.l. con ulteriore atto di citazione per chiamata in causa del 16.10.97, ha così deciso:
 - “1. Accoglie la domanda principale per quanto di ragione e quella di garanzia proposta dalla Telecom e per l'effetto condanna il Comune di Molfetta e la società La Gioia Costruzioni s.r.l. in pari misura a risarcire all'attore i danni subiti in € 4.000,00, oltre svalutazione monetaria e gli interessi legali dal deposito della relazione di C.T.U. (26.6.2001) fino all'effettivo soddisfo;
 - 2. Condanna il Comune di Molfetta e la società La Gioia Costruzioni s.r.l., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delle altre parti costituite, che liquida in complessivi € 4.509,98 in favore del Carlucci, di cui € 1.506,26 per esborsi – ivi comprese le spese di C.T.U. - € 2.003,72 per diritti ed € 1.000,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge, ed in complessivi € 2.059,78 in favore della Telecom, di cui € 154,29 per esborsi, € 1.105,49 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre IVA e CAP come per legge;
- Vista la missiva prot. n.11822 del 18 marzo 2003, come reiterata con nota del 25.03.03, con la quale l'Avv. Petruzzella, in ordine alla statuizione del Giudice di prime cure, di cui ne ha trasmesso copia, ha consegnato quanto segue: “Confermo la mia opinione di appello della sentenza che ha ommesso di considerare l'assunzione contrattuale di responsabilità della Telecom SpA sulla base della Autorizzazione esecuzione lavori n.24 del 3/8/94, che pure allego alla presente per migliore verifica, in base alla quale il Giudice avrebbe dovuto addebitare alla SIP la *culpa in vigilando* atteso che tale onere era stato espressamente accettato dalla ditta richiedente.”;
- Ritenuto, recependo e condividendo il parere espresso dall'Avv. Corrado Petruzzella di proporre appello avverso la sentenza n. 54/2003 resa dalla Sezione Distaccata di Molfetta del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.8182/1997 R.G.A.C., tra Carlucci Onofrio c/ Comune di Molfetta, nonché la Telecom Italia SpA al fine di far valere le ragioni del Comune stesso ed essere manlevati dalla responsabilità dell'evento;

- Ritenuto, a tal fine di confermare l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente all'Avv. Corrado Petruzzella, da Molfetta, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali da distrarsi in favore del professionista incaricato;
 - Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;
- A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di conferire l'incarico all'Avv. Corrado Petruzzella con studio in Molfetta, alla Via M. Di Savoia n.98 per proporre appello, in rappresentanza dell'Ente, avverso la sentenza n.54/2003, resa dalla Sezione Distaccata di Molfetta del Tribunale di Trani nel giudizio civile n.8182/1997 R.G.A.C. tra Carlucci Onofrio c/ Comune di Molfetta, nonché la Telecom Italia SpA, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art. 5 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 266 del 15.12.1993).
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella delib. di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 6) di dare atto, altresì, che le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del Consiglio del competente Ordine Forense.
- 7) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18.08.2000 n.267.
- 9) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti di competenza.